



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 62 DEL 20/08/2019

OGGETTO:

Manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento nell'ambito dell'evento "FESTA BAVARESE" prevista per i giorni 22, 23, 24 e 25 agosto 2019 in Piazza della Repubblica. Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici e di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro e di lattine.

IL SINDACO

Premesso che nel periodo dal 22 agosto al 25 agosto 2019 si svolgerà in Piazza della Repubblica la manifestazione denominata "FESTA BAVARESE", con un programma di concerti di musica dal vivo dalle ore 21,30 alle 24,00;

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, avente ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva";

Dato atto che nelle riunioni tenute presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa con gli Uffici di Polizia Municipale, Ufficio Tecnico e gli organizzatori si sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell'intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alle Circolari sopraindicate;

Considerato che gli eventi previsti, per le modalità di realizzazione, richiameranno un notevole afflusso di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di

superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine nell'area della manifestazione e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

- **ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**
 - è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
 - è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.

La presente ordinanza si applica all'area di Piazza della Repubblica, Piazza Arsenio Favro, di piazza A. Banda, di via C. Reimondo, di C.so Luciano Couvert, di C.so Inghilterra dal n. 8 al n. 52, e dal n. 5 al 35-37, di c.so Stati Uniti dall'1 al 56 , di via Roma 84, nel periodo dal 22 al 25 agosto 2019, dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Al Comando di Polizia Municipale di Susa;
- Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco
Pier Giuseppe GENOVESE